



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DEL PERSONALE

UFFICIO AFFARI GENERALI E RELAZIONI SINDACALI

Prot. (come da segnatura di protocollo)

Roma, (come da segnatura di protocollo)

A: OO.SS NAZIONALI DELL'AREA
FUNZIONI CENTRALI:
CISL FP
CIDA
UIL PA
DIRSTAT-FIALP
UNADIS
FP CGIL

A: OO.SS. NAZIONALI DEL COMPARTO
FUNZIONI CENTRALI:
CISL FP
CONFSAL-UNSA
FLP
CONFINTESA FP

E p.c. A: UFFICIO DEL DIRETTORE OPERATIVO
PER IL COORDINAMENTO DELLE
STRUTTURE DI VERTICE

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE
E FINANZA

OGGETTO: Incentivi di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 36/2023.

Secondo quanto dettato dagli articoli 4 dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dell'Area e del Comparto Funzioni centrali, sottoscritti, rispettivamente, il 16 novembre 2023 e il 27 gennaio 2025, si trasmette lo schema della nuova determinazione, pervenuta dalla Direzione amministrazione e finanza, relativa alla definizione dei criteri di riparto delle risorse finanziarie destinate agli incentivi di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 36/2023 e i relativi allegati. Tale schema di determinazione, recepisce, inoltre, quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 209/2024, in base al quale, a decorrere dal 31 dicembre 2024, gli *incentivi per le funzioni tecniche* sono erogabili anche al personale di qualifica dirigenziale.

Per la contrattazione dei criteri di attribuzione di tali incentivi, sarà, a breve, convocata una riunione con codeste Organizzazioni sindacali.

IL DIRETTORE CENTRALE
Simone D'Ecclesiis

Prot.:

Roma,

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia;

VISTO il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Agenzia;

VISTO il Piano Integrato di attività e organizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il triennio 2025-2027 adottato con Determinazione Direttoriale Prot. n. 80954/RU del 30 gennaio 2025 e aggiornato con Determinazione Direttoriale Prot. n. 239153/RU del 22 aprile 2025;

VISTA la Sezione 2 "Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione" del suddetto Piano Integrato di attività e organizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il triennio 2025-2027;

CONSIDERATO che, fino alla data del 31 marzo 2023, l'incentivazione delle funzioni tecniche in materia di acquisti era disciplinata dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);

TENUTO CONTO che dall'1 aprile 2023, data di entrata in vigore del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice dei contratti pubblici), la predetta materia è disciplinata dall'articolo 45 del citato D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che il sopramenzionato articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023 introduce alcune importanti modifiche alla normativa previgente;

TENUTO CONTO, in particolare, che:

- a) al fine di evitare incertezze applicative, il nuovo Codice dei contratti pubblici prevede una elencazione tassativa delle attività tecniche incentivate;
- b) l'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 limitava gli incentivi agli affidamenti tramite gara, mentre il nuovo Codice estende l'incentivazione, per quanto concerne i lavori, a tutte le procedure di affidamento, comprese le concessioni e gli affidamenti diretti;
- c) quanto al precedente punto b), la Relazione illustrativa allo Schema di decreto legislativo recante il nuovo Codice dei contratti pubblici afferma che *"Si superano, in tal modo, le difficoltà*

discendenti dalla vigente formulazione che, a parità di funzioni tecniche svolte, consentiva l'erogazione dell'incentivo ai dipendenti solo in caso di appalti ed escludeva tutte le altre procedure e gli affidamenti diretti";

- d) il limite all'incentivo annuo erogabile al singolo dipendente coinvolto nelle fasi del procedimento di spesa, dalla programmazione alla esecuzione del contratto, viene aumentato dal 50% al 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal medesimo dipendente;

TENUTO CONTO, quanto all'obiettivo degli incentivi di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023, della Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, secondo la quale la finalità dei predetti incentivi *“è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni”*;

TENUTO CONTO, altresì, di quanto affermato in tema di finalità dell'incentivazione delle funzioni tecniche dalla giurisprudenza della Corte dei conti, e in particolare dalla Deliberazione n. 2/SEZAUT/2019/QMIG della Sezione autonomie, secondo la quale gli incentivi mirano a *“stimolare, valorizzare e premiare i diversi profili, tecnici e amministrativi, del personale pubblico coinvolto nelle fasi del procedimento di spesa, dalla programmazione alla esecuzione del contratto”* e dalla Deliberazione n. 186/2017/PAR della Sezione regionale di controllo per la Toscana, secondo la quale la finalità dell'incentivazione è quella di *“accrescere efficienza ed efficacia di attività tipiche dell'amministrazione, passibili di divenire economicamente rilevanti nella misura in cui producono risparmi in termini di rispetto dei tempi e di riduzione di varianti in corso d'opera”*;

TENUTO CONTO, inoltre, della Deliberazione n. 39/2019/SRCPIE/PAR della Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti, secondo la quale non sono incentivabili le attività svolte dai commissari di gara;

TENUTO CONTO delle Deliberazioni n. 6/SEZAUT/2018/QMIG e n. 2/SEZAUT/2019/QMIG della Sezione autonomie della Corte dei conti, in base alle quali gli incentivi sono erogabili sia in caso di procedure di gara relative a investimenti sia in caso di procedure di gara riguardanti spese correnti;

TENUTO CONTO della medesima Deliberazione n. 6/SEZAUT/2018/QMIG nella parte in cui rileva che gli incentivi alle funzioni tecniche in materia di acquisto, gravando su risorse autonome e predeterminate diverse dalle risorse ordinariamente rivolte all'erogazione di compensi accessori al personale, *“devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017”*;

TENUTO CONTO della Deliberazione n. 187/2023/PAR della Sezione Regionale di controllo della Lombardia della Corte dei conti, secondo la quale le concessioni di lavori o servizi rientrano nell'ambito di applicazione degli incentivi di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023;

TENUTO CONTO della citata Deliberazione n. 187/2023/PAR, secondo la quale, nel caso delle concessioni di lavori o servizi, ai fini del calcolo della somma da destinare all'incentivazione e alle altre finalità previste dall'articolo 45, l'importo posto a base della procedura di affidamento corrisponde al valore della concessione, *“costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi”* e che il valore della concessione *“è stimato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione”*;

TENUTO CONTO del parere reso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2445 del 17 aprile 2024, con il quale viene confermata l'applicazione alle concessioni di lavori o servizi degli incentivi di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023;

TENUTO CONTO della Deliberazione n. 3/2024/PAR della Sezione Regionale di controllo della Toscana della Corte dei conti, in base alla quale non sono incentivabili, in quanto non menzionate nell'Allegato I.10 del D.Lgs. n. 36/2023, le attività relative alla predisposizione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori;

CONSIDERATO il parere reso dal MEF-RGS al Comune di Modena con nota prot. 225928 del 12 settembre 2023, secondo il quale, sulla base del combinato disposto tra l'articolo 2, comma 3, terzo periodo del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'articolo 79, comma 2, del CCNL 16 novembre 2022, gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 *“debbono essere ricompresi nel fondo delle risorse decentrate”*;

CONSIDERATO, altresì, il parere n. 3360/2023 reso dall'ANAC, secondo il quale, da un lato *“l'attribuzione degli incentivi deve essere fatta sempre nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva e deve essere orientata al principio del risultato”*, dall'altro lato *“rimane, comunque, ferma la necessità che la definizione dei criteri sia fatta mediante un atto a valenza generale”*;

TENUTO CONTO del parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato-IGOP con nota prot. 291564 del 22/12/2023, secondo il quale l'articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023 *“va letto in combinato disposto con l'art. 1 del Codice in commento che, al comma 4, lett b), prescrive che gli incentivi siano attribuiti secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”*;

TENUTO CONTO del parere reso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica con nota 18563-P-12/03/2024, secondo il quale *“pur non essendo più necessaria a rigore di legge l'adozione di un apposito regolamento, quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, rimane ferma la necessità che la definizione dei criteri sia formulata mediante un atto a valenza generale secondo l'ordinamento dell'Ente”*;

TENUTO CONTO del principio del risultato, enunciato dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo il quale *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile*

tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza” e dell’articolo 1, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 36/2023, secondo il quale “Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per [...] attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”;

TENUTO CONTO di quanto rappresentato all’Agenzia dalla Direzione Agenzia ed Enti della fiscalità del Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze, con nota prot. n. 42650 del 18 luglio 2023, secondo la quale, con riferimento all’atto che definisce i criteri di riparto delle risorse destinate all’incentivazione, si rileva l’opportunità che nelle premesse della determinazione in questione *“venga puntualmente richiamata anche la base giuridica che attribuisce – sia sotto il profilo funzionale sia sotto l’aspetto della materia – la competenza propria dell’organo adottante (o degli organi adottanti)”*.

VISTO l’articolo 3 del Regolamento di amministrazione dell’Agenzia, secondo il quale la Direzione Amministrazione e Finanza *“cura e coordina le politiche di approvvigionamento e i relativi processi”* mentre la Direzione del Personale *“assicura la corretta ed efficace gestione del personale dell’Agenzia, svolgendo funzioni di indirizzo normativo e operativo in materia di formazione, valutazione del personale, gestione dello stato giuridico, trattamento economico, pensionistico e di fine rapporto”;*

VISTO il CCNL del Comparto Funzioni centrali, sottoscritto in data 27 gennaio 2025 e, in particolare, l’articolo 7, comma 6, lett. ag), che affida alla contrattazione integrativa nazionale i *“criteri per l’attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023”;*

VISTO il CCNL relativo al personale dell’Area Funzioni centrali – triennio 2019-2021 – sottoscritto in data 16 novembre 2023;

VISTA la determinazione prot. n. 514733/RU del 7 agosto 2024, con la quale sono stati definiti i criteri di riparto delle risorse finanziarie destinate all’incentivazione di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023, i criteri di riduzione degli incentivi connessi alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, la procedura per includere le somme destinate all’incentivazione nel “Fondo risorse decentrate” di cui all’articolo 49 del CCNL funzioni centrali del 9 maggio 2022, nonché l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle norme incentivanti;

VISTO l’articolo 16 del D.Lgs. n. 209/2024, in base al quale, a decorrere dal 31 dicembre 2024, gli incentivi di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023 sono erogabili anche al personale con qualifica dirigenziale;

CONSIDERATA la necessità di modificare l’ambito soggettivo di applicazione delle norme sull’incentivazione delle funzioni tecniche, al fine di includere tra i destinatari dell’incentivazione anche i dirigenti ed i titolari delle P.O. di cui alla Legge n. 205/2017 e definire la procedura per includere le somme destinate all’incentivazione del personale con qualifica dirigenziale nel

“Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia” e nel “Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia” di cui agli articoli 29 e 32 del CCNL Area Funzioni centrali del 16 novembre 2023;

IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA

ARTICOLO 1 OGGETTO E FINALITÀ

La presente determinazione definisce i criteri di riparto delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, i criteri di riduzione degli incentivi connessi alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo e la procedura per includere le somme destinate all'incentivazione nel “Fondo risorse decentrate” di cui all'articolo 49 del CCNL funzioni centrali del 9 maggio 2022, nonché nel “Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia” e nel “Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia” di cui agli articoli 29 e 32 del CCNL area funzioni centrali del 16 novembre 2023.

La presente determinazione disciplina, altresì, gli aspetti contabili riguardanti le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle funzioni tecniche e alle finalità di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 36/2023.

L'attribuzione degli incentivi di cui all'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni. Tale attribuzione è, inoltre, finalizzata a valorizzare e premiare i profili, tecnici e amministrativi, del personale coinvolto nelle diverse fasi del procedimento di acquisizione di beni, servizi e lavori, dalla programmazione all'esecuzione del contratto, affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l'efficienza e l'efficacia della spesa.

ARTICOLO 2 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Le risorse finanziarie destinate agli incentivi di cui all'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, nonché quelle destinate alle finalità di cui all'articolo 45, comma 5, del medesimo decreto legislativo, riguardano i lavori di importo superiore a euro 10.000,00, anche in affidamento

diretto, nonché gli appalti relativi a forniture e servizi per i quali è formalmente nominato un Direttore dell'esecuzione distinto dal RUP.

Le concessioni di lavori o servizi rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione degli incentivi di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 3

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Gli incentivi previsti dall'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 sono destinati al personale dell'Agenzia, inclusi i dirigenti e i titolari delle P.O. di cui alla Legge n. 205/2017, che, con riferimento alle procedure di affidamento indicate al precedente articolo 2, svolge le seguenti attività:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) responsabile unico del progetto;
- c) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- f) redazione del progetto esecutivo;
- g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- i) predisposizione dei documenti di gara;
- j) direzione dei lavori;
- k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- m) direzione dell'esecuzione;
- n) collaboratori del direttore dell'esecuzione
- o) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- p) collaudo tecnico-amministrativo;
- q) regolare esecuzione;
- r) verifica di conformità;
- s) collaudo statico (ove necessario).

Non sono incentivabili le attività svolte dai commissari di gara, le attività relative alla predisposizione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori, nonché le funzioni tecnico-amministrative di ordine generale (protocollazione, pagamento delle fatture, gestione del personale, ecc.).

ARTICOLO 4

PRINCIPI RELATIVI ALL'INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE TECNICHE

Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti dell'Agenzia, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili di cui all'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

ARTICOLO 5

DETERMINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE E ALLE FINALITÀ DI CUI ALL'ART. 45, COMMI 6 E 7, DEL D.LGS. N. 36/2023

L'ammontare delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e alle finalità di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 36/2023 è determinato applicando le seguenti percentuali all'importo posto a base delle procedure di affidamento che rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione di cui al precedente articolo 2:

- a) 2% per gli importi posti a base delle procedure di affidamento fino a euro 5.000.000,00;
- b) 1,5% per gli importi posti a base delle procedure di affidamento da euro 5.000.000,01 a euro 10.000.000,00;
- c) 1% per gli importi posti a base delle procedure di affidamento da euro 10.000.000,01 a euro 20.000.000,00;
- d) 0% per gli importi posti a base delle procedure di affidamento superiori a 20.000.000,00.

Le percentuali di cui sopra si applicano per scaglioni progressivi (ad esempio per affidamenti di importo pari a euro 7.500.000,00, si applica la percentuale del 2% per i primi 5.000.000,00 euro e la percentuale dell'1,5% per i restanti 2.500.000,00 euro).

Nel caso delle concessioni di lavori o servizi, l'importo posto a base della procedura di affidamento corrisponde al valore della concessione, costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'ente concedente quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi. Tale importo è stimato al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione.

L'ammontare determinato secondo quanto previsto dal presente articolo deve essere indicato, per ciascuna delle procedure di affidamento di cui al precedente articolo 2, nel programma degli acquisti di beni e servizi e nel programma dei lavori e deve essere stanziato, all'interno dei *budget* delle competenti strutture di vertice centrali e territoriali, sugli stessi conti di *budget* in cui sono stanziati le risorse da utilizzare per l'acquisto dei relativi beni, servizi e lavori.

Nel caso delle concessioni di lavori o servizi l'ammontare delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e alle finalità di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 36/2023 deve essere stanziato, all'interno dei *budget* delle competenti strutture di vertice centrali e territoriali, sul conto di *budget* relativo agli "Altri servizi".

Il medesimo ammontare non è soggetto ad alcuna rettifica in aumento o in diminuzione in conseguenza del risultato della procedura di affidamento.

ARTICOLO 6

FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 45, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 36/2023

L'80% delle risorse finanziarie determinate ai sensi del precedente articolo 5 confluisce annualmente in un apposito "Fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche di cui all'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023" per essere successivamente accantonato nel "Fondo risorse decentrate" di cui all'articolo 49 del CCNL funzioni centrali del 9 maggio 2022, nonché nel "Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia" e nel "Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia" di cui agli articoli 29 e 32 del CCNL area funzioni centrali del 16 novembre 2023, ai fini della erogazione degli incentivi alle unità di personale che hanno svolto le attività elencate all'articolo 3, sulla base delle modalità definite dalla contrattazione integrativa.

Le predette risorse non sono soggette al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

ARTICOLO 7

FONDO PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 45, COMMI 6 E 7, DEL D.LGS. N. 36/2023

Il 20% delle risorse finanziarie determinate ai sensi del precedente articolo 5 è accantonato in un apposito "Fondo per le finalità di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 36/2023", al fine di un suo utilizzo per la realizzazione dei progetti di innovazione e per le altre finalità indicate dall'articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 8

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE

Le risorse destinate all'incentivazione delle funzioni tecniche per la singola procedura di affidamento vanno ripartite, distintamente per la fase della programmazione e dell'affidamento e

per la fase dell'esecuzione del contratto, tra tutte le attività incentivate svolte nell'ambito della medesima procedura.

Le attività incentivate differiscono a seconda che si tratti di procedure di affidamento relative a:

- a) lavori che prevedono il collaudo statico;
- b) lavori che non prevedono il collaudo statico;
- c) appalti di forniture e servizi.

Qualora il singolo dipendente svolga, con riferimento a una stessa procedura di affidamento, più di una delle attività di cui al precedente articolo 3, la percentuale ad esso spettante corrisponderà alla somma delle percentuali relative ad ogni singola attività svolta.

Qualora si verifichi un avvicendamento nello svolgimento delle attività oggetto di incentivazione, gli incentivi saranno riconosciuti in proporzione al numero di giorni nei quali il dipendente ha svolto l'attività.

Nel caso in cui la singola attività incentivata venga svolta da un *team* di lavoro, l'importo spettante per l'attività in questione deve essere ripartito tra i componenti del *team* tenendo conto della complessità, della rilevanza e della quantità del lavoro svolto da ciascun componente. L'atto che individua i componenti del *team* definisce, per ciascun componente, i compiti e la percentuale da applicare all'importo relativo alla singola attività incentivata per determinare la somma ad esso spettante.

In caso di lavori, servizi e forniture appaltati tramite Centrali di committenza, l'importo spettante per l'attività di predisposizione delle procedure di affidamento è ridotto del 50%.

ARTICOLO 9

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

I criteri per l'attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche previsti dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 sono stabiliti dalla contrattazione integrativa, nel rispetto del principio del risultato di cui all'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

La contrattazione integrativa individua, tra l'altro, le percentuali da attribuire a ciascuna attività incentivata, distintamente per la fase della programmazione e dell'affidamento e per la fase dell'esecuzione del contratto. A tal fine saranno utilizzate le tabelle allegate (tabelle 1, 2 e 3) che si differenziano a seconda che le procedure di affidamento riguardino lavori con collaudo statico, lavori senza collaudo statico e appalti di forniture e servizi.

La contrattazione integrativa può definire un limite all'importo complessivo annuo lordo degli incentivi di cui all'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 percepibile dal dipendente che svolge le attività di cui al precedente articolo 3, inferiore rispetto a quello previsto dall'articolo 45, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 10

EROGABILITÀ DEGLI INCENTIVI ED EVENTUALI RIDUZIONI

Gli incentivi previsti per la fase della programmazione e dell'affidamento sono erogabili dopo la stipulazione del contratto.

Gli incentivi previsti per la fase della esecuzione sono erogabili dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo per i lavori e le opere e dopo l'approvazione del verbale di verifica di conformità per le forniture e i servizi.

L'effettiva erogazione delle somme incentivanti può avvenire solo dopo la definizione delle modalità di erogazione degli incentivi di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023 ad opera della contrattazione integrativa e in seguito alla certificazione degli accordi annuali sul "Fondo risorse decentrate" e sul "Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia", secondo quanto dettato dall'articolo 40 *bis*, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Sono esclusi dalla ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023 i dipendenti che, nello svolgimento dei compiti loro assegnati, abbiano riportato negli ultimi due anni sanzioni disciplinari più gravi di quelle di cui all'art. 61, comma 1, lett. a), b) e c), del C.C.N.L. del Comparto Funzioni centrali 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, e il personale con qualifica dirigenziale che abbia riportato negli ultimi due anni sanzioni disciplinari più gravi di quella di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del C.C.N.L. del comparto Area Funzioni centrali 2016-2018, sottoscritto il 9 marzo 2020.

Qualora si verificano incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, gli incentivi connessi alla singola opera o lavoro sono ridotti, a cura del Dirigente responsabile, di una quota che va dal 5% al 100% da graduare in relazione alla gravità del ritardo e/o dell'incremento dei costi, applicando la seguente formula:

$$\% = (r/t + \Delta k/k)$$

dove:

t = termine contrattuale

r = ritardo (in giorni)

k = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = aumento del costo (al netto del ribasso)

Non costituiscono motivo di riduzione dell'incentivo:

- a) gli incrementi di costo, le sospensioni, le proroghe e le altre circostanze correlate a clausole contrattuali preesistenti, a circostanze imprevedute e imprevedibili o all'aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto;

- b) le sospensioni e le proroghe dei lavori, servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della stazione appaltante, o altre motivate ragioni non imputabili al personale interessato;
- c) i ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico assoggettati a penale.

L'eventuale riduzione dell'incentivo ai sensi del presente articolo è destinata alle finalità di cui all'articolo 45, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

È, altresì, destinata alle finalità di cui all'articolo 45, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte da dipendenti dell'Agenzia in quanto affidate a personale esterno all'amministrazione oppure perché prive dell'attestazione del dirigente.

Gli incentivi corrisposti ai dipendenti sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali nonché dell'IRAP a carico dell'amministrazione.

Salvo diversa percentuale stabilita dalla contrattazione integrativa, gli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente, nel corso di ciascun anno, non possono superare il trattamento complessivo annuo lordo percepito dallo stesso, calcolato al netto dei medesimi incentivi.

Nel calcolo degli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente vanno compresi anche quelli relativi ad incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre stazioni appaltanti, che i dipendenti sono tenuti a dichiarare.

ARTICOLO 11

PROCEDURA PER L'ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE DA DESTINARE ALL'INCENTIVAZIONE

Entro il 31 gennaio di ogni anno le Direzioni Territoriali trasmettono alla Direzione Amministrazione e Finanza, a firma dei rispettivi Direttori di vertice, con riferimento all'anno precedente (c.d. anno di riferimento) e alle procedure di affidamento di rispettiva competenza, i seguenti elenchi:

- a) elenco delle procedure incentivate di cui al precedente articolo 2, avviate nell'anno di riferimento mediante adozione della relativa determina a contrarre;
- b) elenco delle procedure incentivate di cui al precedente articolo 2, avviate con determina a contrarre in anni precedenti all'anno di riferimento, per le quali nell'anno di riferimento è stato stipulato il relativo contratto e/o rilasciata l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione.

Nell'elenco di cui alla precedente lettera a), da predisporre utilizzando l'allegato "Prospetto A", dovranno essere indicati, tra l'altro, l'importo a base delle procedure di affidamento e lo stato in cui si trovano le procedure incentivate al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

In particolare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento, le procedure in questione possono essere:



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

- a) meramente avviate;
- b) contrattualizzate;
- c) eseguite.

Si considerano “meramente avviate” le procedure di affidamento per le quali, nell’anno di riferimento, è stata adottata la determina a contrarre ma non è stato stipulato il relativo contratto. Sono considerate “contrattualizzate” le procedure di affidamento che, nell’anno di riferimento, sono state avviate con determina a contrarre e concluse mediante la stipula del contratto.

Infine, si considerano “eseguite” le procedure di affidamento avviate con determina a contrarre e concluse mediante la stipula del contratto nell’anno di riferimento, per le quali l’attestazione di regolare esecuzione della prestazione è stata rilasciata entro il 31 dicembre del medesimo anno.

Nell’elenco di cui alla precedente lettera b), da predisporre utilizzando l’allegato “Prospetto B”, oltre all’anno in cui la procedura di affidamento è stata avviata e all’identificativo univoco della stessa, dovrà essere specificato lo stato in cui si trovano le procedure incentivate al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Le procedure indicate nell’elenco in questione possono essere solo contrattualizzate o eseguite, secondo il significato indicato in precedenza.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Direzione Amministrazione e Finanza:

- a) trasmette alla Direzione del Personale l’elenco delle procedure incentivate avviate nell’anno di riferimento dalle Direzioni Territoriali e dalla Direzione Amministrazione e Finanza e l’elenco delle procedure incentivate avviate in anni precedenti a quello di riferimento dalle Direzioni Territoriali e dalla Direzione Amministrazione e Finanza per le quali nell’anno di riferimento è stato stipulato il relativo contratto e/o rilasciata l’attestazione di regolare esecuzione della prestazione;
- b) comunica alla Direzione del Personale gli importi accantonati per l’anno di riferimento sul “Fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche di cui all’articolo 45, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023” e sul “Fondo per le finalità di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 36/2023”, determinati, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 5, 6 e 7, tenendo conto delle procedure di affidamento incentivate avviate nell’anno di riferimento dalle Direzioni Territoriali e dalla Direzione Amministrazione e Finanza.

ARTICOLO 12

PROCEDURA PER L’EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

Entro il 30 giugno di ogni anno le Direzioni Territoriali e la Direzione Amministrazione e Finanza, a firma dei rispettivi Direttori di vertice, inviano alla Direzione del Personale, per ciascuna procedura di affidamento contrattualizzata e/o eseguita nell’anno precedente, una scheda di liquidazione, sottoscritta dal Dirigente dell’Ufficio competente in materia di acquisto di beni, servizi e lavori sentito il RUP della procedura, che accerta e attesta le specifiche attività incentivate svolte dai dipendenti dell’Agenzia con riguardo alla procedura interessata.

Nella scheda di liquidazione sono indicati i dipendenti ai quali l’incentivo è riconosciuto spettante per le fasi della programmazione e dell’affidamento, nonché, per le procedure “eseguite”, i

dipendenti ai quali l'incentivo è riconosciuto spettante per la fase dell'esecuzione. Per ciascun dipendente la scheda dovrà riportare l'attività incentivata svolta dallo stesso e le eventuali riduzioni operate ai sensi del precedente articolo 9.

Il modello da utilizzare per la predisposizione della scheda di liquidazione degli incentivi sarà definito con successivo atto, che verrà adottato dalla Direzione Amministrazione e Finanza di concerto con la Direzione del Personale dopo la definizione dei criteri per l'erogazione degli incentivi da parte della contrattazione integrativa.

Tenuto conto delle schede di liquidazione ricevute, la Direzione del Personale comunica alla Direzione Amministrazione e Finanza, con riferimento a ciascuna annualità, gli importi delle risorse che, ai fini dell'erogazione degli incentivi, vanno stornate dal "Fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n. 36/2023" e accantonate sul "Fondo risorse decentrate", sul "Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia" e sul "Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia".

La Direzione del Personale provvede all'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 sulla base di quanto stabilito dalla contrattazione integrativa e delle informazioni contenute nelle schede di liquidazione ricevute.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Direzione del Personale comunica alla Direzione Amministrazione e Finanza, distintamente per ciascuna annualità di riferimento, l'ammontare delle somme che occorre stornare dal "Fondo risorse decentrate", dal "Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di prima fascia" e dal "Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia" e accantonare sul "Fondo per le finalità di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 36/2023", in quanto non distribuite perché:

- a) oggetto di riduzione ai sensi del precedente articolo 9, in caso di incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo;
- b) corrispondenti a prestazioni non svolte da dipendenti dell'Agenzia in quanto affidate a personale esterno all'amministrazione;
- c) prive dell'attestazione del dirigente;
- d) non erogabili per il superamento del limite annuale previsto dall'articolo 45, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 o dalla contrattazione integrativa.

La Direzione del Personale trasmette alle organizzazioni sindacali e pubblica sul sito *intranet* dell'Agenzia, con riferimento a ciascun anno solare, informazioni statistiche aggregate relative agli incentivi di cui all'articolo 45 del D.Lgs. 36/2023 erogati ai dipendenti.

ARTICOLO 13

REGISTRO NAZIONALE DEI DIPENDENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ INCENTIVABILI AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023

La Direzione Amministrazione e Finanza istituisce un registro nazionale, suddiviso per sezioni sulla base del tipo di attività incentivata, dal quale gli organi competenti, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023, selezionano il personale dell'Agenzia incaricato di svolgere le attività incentivabili di cui al precedente articolo 3, indicando i requisiti e le modalità per accedere allo stesso registro previa formazione e/o affiancamento.

Fino all'istituzione del predetto registro e delle relative sezioni, i dipendenti dell'Agenzia incaricati di svolgere le attività incentivabili di cui al precedente articolo 3 sono individuati dagli organi competenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 14

ENTRATA IN VIGORE

La presente determinazione sostituisce integralmente la determinazione prot. n. 514733/RU del 7 agosto 2024 e si applica a tutte le procedure di affidamento che rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione di cui al precedente articolo 2, avviate a decorrere dal 1° gennaio 2025.

ARTICOLO 15

NORME TRANSITORIE

L'atto di cui al precedente articolo 12, con il quale verrà definito il modello della scheda di liquidazione, disciplina anche le modalità con le quali le Direzioni Territoriali e la Direzione Amministrazione e Finanza inviano alla Direzione del Personale le schede di liquidazione relative agli elenchi già inviati sulla base della nota prot. n. 23084/RU del 12 gennaio 2024, della determinazione prot. n. 514733/RU del 7 agosto 2024 e della presente determinazione.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

IL DIRETTORE CENTRALE
Roberto Chiara
Firmato digitalmente